



Sullo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* nella *Lex Irnitana*¹

Federico Russo²

Recibido: 13 de abril de 2018 / Aceptado: 10 de septiembre de 2018

Riassunto. Il capitolo 21 della *Lex Irnitana* stabilisce il diritto per gli ex magistrati del municipio che fossero anche decurioni di acquisire la cittadinanza romana allo scadere del loro incarico, insieme a parte dei loro familiari. Un'approfondita analisi del testo ha rivelato che esso, nel contempo e seppur indirettamente, determina anche i casi in cui tale diritto non si applicava. La lettura di altri capitoli della *Lex di Irni* come di alcuni passi della *Lex* della colonia di *Urso* ha permesso di meglio definire quelle situazioni in cui lo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, pure atteso, non avrebbe potuto trovare applicazione.

Parole chiave: *Lex Irnitana*; *Lex Ursonensis*; *Ius Latii*; *decuriones*; *civitas Romana*; *praefectus relictus*; *municipium*.

[en] On the *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* in the *Lex Irnitana*

Abstract. The chapter 21 of the *Lex Irnitana* establishes the rules according to which local magistrates, who at the same time belonged to the *ordo decurionum*, acquired the right to obtain the Roman citizenship – together with part of their relatives – after leaving their office. A thorough analysis of the text has revealed that it also defines indirectly in what situations the rule established by the chapter was not appropriate. In the light of the examination of other chapters of the *Lex of Irni* as well as of some excerpts from the charter of the colony of *Urso*, the study investigates the cases in which the so-called *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* was not applicable in the *Municipium Irnitana*.

Keywords: *Lex Irnitana*; *Lex Ursonensis*; *Ius Latii*; *decuriones*; *civitas Romana*; *praefectus relictus*; *municipium*.

Sommario: 1. *La Lex Irnitana* fra *Latium minus* e *Latium maius*. 2. Il capitolo 21 della *Lex Irnitana* e il *Latium minus*. 3. Sui diversi tipi di *decuriones* previsti dalla *Lex di Irni*. 4. Echi di *Latium maius* nella *Lex di Irni*? 5. Una breve postilla. 6. Bibliografia.

Cómo citar: Russo, F. (2018): Sullo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* nella *Lex Irnitana*, en *Gerión* 36/2, 481-505.

¹ Questo contributo espone alcuni risultati di una più ampia indagine condotta presso l'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna nel quadro di un Lise-Meitner-Projekt dal titolo "Wahlgesetze von Baetica: Zentrale und Lokale Gesetzgebung", finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung austriaco (Projektnummer: M2142).

² Universität Wien.
E-mail: federico.russo@univie.ac.at

1. *La Lex Irnitana fra Latium minus e Latium maius*

Come è noto, la *Lex Flavia municipalis*, a noi nota grazie ad una serie di documenti epigrafici di diversa estensione e completezza e databili all'età domiziana, regolava minuziosamente la vita amministrativa dei centri iberici interessati dall'*edictum* tramite cui Vespasiano nel 73/74 d.C.³ concesse loro lo *ius Latii*, tramutandoli di fatto in municipi di diritto latino.⁴ Tra i vari aspetti trattati dalla legge vi è anche quello relativo alla possibilità concessa agli ex magistrati del municipio, vale a dire ex duoviri, ex edili ed ex questori, di acquisire allo scadere della carica la cittadinanza romana, peraltro da estendere a parte dei loro familiari. Questo in sintesi il dettato del capitolo 21 irnitano:

R(ubrica). Quae ad modum civitat[em] Romanam in eo municipio consequantur. Qui ex senatoribus decurion[ib]us conscriptisve municipii Flavi Irnitani magistratus, uti h(ac) l(ege) [co]mprehensum est, creati sunt erunt, ii, cum eo honore abierint, cum parentibus coniungibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum [fu]er[i]nt, item nepotibus ac neptibus filio [n]atis, qui quaeve in potestat[e par]entium fuer[i]nt, cives Romani sunt, dum ne plures cives Romani sint, quam quod ex h(ac) l(ege) magis[t]ratus creare oportet.⁵

Trattandosi, appunto, di un caso di *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, quanto stabilito dal capitolo 21 viene comunemente avvicinato alla sintesi che il giurista Gaio, alla metà del II secolo d.C., fa dei concetti di *Latium minus* e di *Latium maius*, vale a dire delle due modalità, allora vigenti, tramite cui i *cives* di un municipio di diritto latino potevano acquisire la cittadinanza romana:

Huius autem iuris duae species sunt; nam aut maius est Latium aut minus; maius est Latium, cum et hi, qui decuriones leguntur et ei, qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consecuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem. Romanam perveniunt.⁶

Si è quindi concordi che il capitolo irnitano configuri quel diritto che, successivamente, verrà definito da Gaio *Latium minus* e, come tale, vada differenziato dal *Latium maius*, che avrebbe invece attribuito la cittadinanza romana in modo più largo, estendendola di fatto a tutti i decurioni di una comunità, indipendentemente dal fatto che essi avessero ricoperto o meno una magistratura. Tuttavia, una lettura più attenta della rubrica irnitana fa emergere delle differenze importanti rispetto alla più tarda

³ Come testimoniato da Plin. *HN* 3.30: *universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum proeliis rei publicae Latium tribuit*. Sulla testimonianza pliniana e sulla datazione della concessione di Vespasiano, sui cui esistono opinioni divergenti, cf. oltre.

⁴ Sullo *ius Latii* concesso da Vespasiano alle comunità provinciali della Spagna romana esiste una bibliografia molto ampia. Qui citeremo, a titolo esemplificativo, solo pochi titoli, su alcuni dei quali torneremo oltre. Per le comunità spagnole: Galsterer 1971; Humbert 1981; Le Roux 1998; Ortiz de Urbina Álava 2000; García Fernández 2001; Andreu Pintado 2004; Le Roux 2014; da ultimo Le Roux 2017, con ulteriori e dettagliate indicazioni bibliografiche. Sullo *ius Latii* provinciale (e non) si veda: Saumagne 1965; Gasco 1971; Desanges 1972; Galsterer 1972 e 1976; Humbert 1978; Luraschi 1979; Chastagnol 1987, 1990 e 1994, Le Roux 1998; Kremer 2006; Coşkun 2009; Lamberti 2010; Le Roux 2015.

⁵ Le citazioni dalla *Lex Irnitana* sono tratte, se non altrimenti indicato, dall'edizione González – Crawford 1986.

⁶ Gai. *Inst.* 1.96.

definizione giuridica, che mostrano, da un lato, che l'istituzione che Gaio definirà *Latium minus* solo in parte è ravvicinabile al dettato irnitano, dall'altro che il *Latium maius*, che, come detto, dovrebbe ricadere al di fuori delle disposizioni previste dalla legge flavia, non necessariamente va fatto risalire all'età adrianea, permanendo la possibilità che esso, almeno nella sostanza, esistesse già in epoca flavia.

2. Il capitolo 21 della *Lex Irnitana* e il *Latium minus*

Il testo del capitolo 21 della legge di *Irni* rende esplicito il diritto per i magistrati, apparentemente una volta esaurito il loro mandato, di acquisire la *civitas Romana*. D'altra parte, il capitolo pone l'accento in maniera esplicita e reiterata sulla necessità per colui che aspirasse alla cittadinanza di Roma (letteralmente un magistrato tra i decurioni, ma per questo aspetto cf. *infra*) di aver rivestito una carica, alla quale egli avrebbe dovuto essere stato eletto in accordo alle leggi del municipio:

Qui (...) magistratus, uti h(ac) l(ege) [co]mprehensum est, creati sunt erunt, ii, cum eo honore abierint (...) cives Romani sunt, dum ne plures cives Romani sint, quam quod ex h(ac) l(ege) magis[t]ratus creare oportet.

Tale è il legame tra magistratura e acquisizione della cittadinanza che il numero di coloro che otterranno quest'ultima non potrà essere maggiore di quello dei magistrati regolarmente eletti secondo la legge; come a dire che l'unico modo per divenire *cives Romani* era appunto essere eletti magistrati. A questo punto, vista la limpidezza del dettato irnitano, viene da chiedersi se tale fosse anche il meccanismo previsto dal *Latium minus* così come è sinteticamente descritto da Gaio.⁷ Che il *Latium minus* corrispondesse, sostanzialmente, allo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* pare fuor di dubbio, ma, d'altra parte, pur nella sua stringatezza, la testimonianza di Gaio pone a questo proposito un problema che già è stato notato ma non sufficientemente esplorato. Una riconsiderazione del problema potrebbe invece gettare nuova luce sull'istituto del *Latium minus* e, in seconda battuta, sul capitolo irnitano.

Rivediamo la testimonianza di Gaio, più in particolare nella parte in cui definisce il *Latium minus*: *minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt*. Il problema, naturalmente, è posto dall'espressione *qui vel magistratum vel honorem gerunt*, che affianca (distinguendo) *honor* e *magistratus*, così come accade anche nella breve notazione relativa al *Latium maius* (*qui honorem aliquem aut magistratum gerunt*). A meno di voler considerare l'uso contemporaneo dei due termini come pleonastico e sinonimico, è da prendere in considerazione la possibilità che *honor* e *magistratus* indicassero due realtà diffe-

⁷ Un esempio di *Latium minus* potrebbe essere fornito dal *Decretum Tergestinum* (CIL V 532), tramite cui, durante l'età di Antonino Pio, i Tergestini erano riusciti ad ottenere per i Carni e i Catali, loro *adtributi*, che *per aeditilitatis gradum in curiam ... admitterentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur*. Sul *Decretum* cf. in particolare Laffi 1966, 35-38; Bernardi 1973, 127. Si veda anche la testimonianza di Strabone (4.12, relativa alla *Gallia Narbonense*, in particolare alla città di *Nemausus*), secondo cui, in virtù del diritto latino, bastava essere stati edili o questori per acquisire la cittadinanza romana. Non è chiaro, in questo caso, se l'accesso al decurionato fosse una *condicio sine qua non* per l'ottenimento della cittadinanza romana. Cf. a questo proposito Drinkwater 1979.

renti (impressione rafforzata dall'uso della congiunzione *vel*), delle quali solo una corrisponderebbe alla figura del magistrato regolarmente eletto. Come ben sintetizzato da Luraschi, il rapporto tra *honor* e *magistratus* rappresenta, insieme a quello che si configurerà più tardi tra *honor* e *munus*, un annoso interrogativo, che da sempre caratterizza il dibattito moderno (come antico) teso a individuare se e in che misura nelle fonti essi ebbero anche significati diversi, ché è certo che nella maggior parte dei casi, ad esempio proprio all'interno del capitolo irritano in analisi, l'*honor* è senza dubbio inteso come magistratura.⁸ E d'altra parte, pur affermando la certa diffusa coincidenza tra i due concetti, in dottrina si accetta parimenti che talvolta si doveva implicare anche una precisa differenza.⁹ Si è infatti concordi che, laddove i due termini siano usati contemporaneamente, *magistratus* indicherebbe, ovviamente, la magistratura vera e propria, mentre *honor* l'onore, o meglio il prestigio che dalla carica stessa promanava.¹⁰ E tuttavia, va da sé che, perlomeno nel caso della testimonianza di Gaio, dove il termine *magistratus* è appunto posto in alternanza a *honor*, sarebbe preferibile pensare che in questo caso il secondo termine indicasse sempre un tipo di incarico, equivalente per funzione ad una magistratura. Si può senza dubbio concordare con Luraschi,¹¹ allorché sostiene (con prudenza) che "altre epigrafi di età Flavia o posteriori ad essa, parlando genericamente di cittadinanza romana conseguita *per honorem*, testimoniano ampiamente l'avvenuta estensione dell'ambito dei destinatari della *civitas*, fino al punto, forse, di comprendere nel concetto di *honor* tutte le cariche e gli uffici che non si identificavano con un determinata magistratura ordinaria." In particolare, secondo Campanile (che riprende una posizione già espressa da Mommsen), quando si possa cogliere la differenza tra *magistratus* e *honor* nel campo dei compiti civili e religiosi che venivano assegnati entro una comunità, essa consisterebbe nel fatto che il magistrato era tale per volontà popolare espressasi tramite suffragio, mentre chi possiede solo l'*honor* di una carica, ad esempio un promagistrato, è autorizzato a svolgere una precisa funzione che gli è assegnata da un altro magistrato, come accade, ad esempio, nel caso del prefetto di nomina duovirale. Appare dunque significativo, come sottolineato da Campanile, che cariche non elettive, ad esempio il patronato, siano talvolta definite in ambito epigrafico *honores*.¹² In questo senso, ad esempio, si potrà interpretare l'iscrizione *CIL* II 1631, dall'area del municipio di *Cisimbrum*: *L(ucius) Iunius Faustinus / L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) / Mamius Faustinu[s] / c(ivitate)m R(omanam) per honorem / consec[uti] benefic[io] / Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) Vespasiani*], dove i due dedicatari sembrano aver conseguito la *civitas Romana per honorem* (e naturalmente *beneficio imperatoris*), senza aver nel contempo rivestito una magistratura,¹³ che, in caso contrario, sarebbe stata senza dubbio menzionata, come accade, ad esempio nella problematica iscrizione *CIL* II 1610 (= *ILS* 1981) del 75 d.C.: *Apollini Aug(usto) / municipii Igabrensis / beneficio Imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Vespa-*

⁸ L'uscita dalla carica, infatti, è richiamata con l'espressione *cum eo honore abierint*.

⁹ Così ad esempio Campanile 1922, 945-959. Ulteriore bibliografia in proposito in Luraschi 1979, 320, che cita anche Mommsen, secondo cui nessuna tautologia esiste tra le due parole.

¹⁰ Berger 1953, 488.

¹¹ Luraschi 1979, 320.

¹² Campanile 1922, 946, dove si nota come in documenti menzionanti contemporaneamente magistrature municipali e, ad esempio, sacerdoti, solo i primi vengono definiti *honores*.

¹³ Si può affermare che nessuna magistratura fosse menzionata, pur tenendo conto dello stato frammentario del documento. Peraltro, la menzione di Vespasiano è integrazione generalmente accolta. Cf. *HEp* 11, 2001, 260.

siani / c(ivitatem) R(omanam) c(onsecutus) cum suis per hono[r]em / Vespasiano VI co(n)s(ule) / M(arcus) Aelius M(arci) fil(ius) Niger aed(ilis) / d(edit) d(edicavit), dove il dedicatario ha conseguito la *civitas Romana per honorem*, avendo cioè rivestito l'edilità.¹⁴

D'altra parte, sembra proprio che la magistratura grazie alla quale si acquisiva la cittadinanza fosse di regola accompagnata dall'espressione *per honorem*. Ad esempio, in *CIL* II 2096 da *Cisimbrium* abbiamo menzione di un *Valerius C. f. Rufus* che dedicò una base di statua dopo aver conseguito, insieme alla moglie, la *civitas Romana* in conseguenza al fatto di aver rivestito il duovirato e grazie al *beneficium* di Vespasiano e Tito nel 77 d.C.: *c(ivitatem) R(omanam) [c]onsecu[t(us est)] cum uxor[e ---] per hon(orem) Ilv[i]r(atus)*.¹⁵ Ancora a *Cisimbrium* *Q. Annius Niger* dedica a proprie spese una statua di *Venus Victrix* per aver ottenuto la cittadinanza romana *beneficio imperatoris* per aver rivestito il duovirato:¹⁶ *c(ivitatem) R(omanam) consecutus (est) per honorem Ilvir(atus)*. Da *Iluro* proviene un'iscrizione testimoniante l'offerta di una statua da parte di *L. Munnius Novatus* e *L. Mummius Aurelianus* in ringraziamento dell'imperatore Domiziano, in cui si sottolinea l'ottenimento della *civitas Romana per honorem duoviratus*.¹⁷ Sempre in Betica, nel municipio di *Soricaria*, *M. Clodius Proculus, Ilvir*, dedicò una base di statua, insieme alla moglie e ai figli, poiché *[pe]r honorem c(ivitatem) R(omanam) [c]o[ns]ecutus (est)*:¹⁸ un duoviro, in virtù della carica rivestita (ma sempre *beneficio imperatoris*), ottiene per sé, per la moglie e i figli la *civitas romana*. Si veda poi *CIL* II 2096 (= *AE* 1986, 334b), da *Cisimbrium* (databile al 77 d.C.), secondo cui *beneficio] / Imp(eratoris) Ca[es]aris Aug(usti) Vespa[s]i VIII T(iti) Caesaris Aug(usti) f(ili) / VI co(n)s(ulum) c(ivitatem) R(omanam) [c]onsecu[t(us)] cum uxor[e ---] / per hon(orem) Ilv[i]r(atus) / [-] Valerius C(ai) f(ilius) Quir(ina) Rufus / d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit)*.

Passando ad altro contesto geografico, e sempre a dimostrazione dell'uso diffuso di accompagnare la formula *per honorem* alla magistratura effettivamente rivestita, citiamo qui un documento (una stele funeraria) proveniente dall'*Africa Proconsularis*: *M. Iuli(us) [Fel]ix, aedil(icius) [Il]vir pr[ae]f. i.d.]*, *c(ivitatem) Ro[manam] cons(ecutus est)*.¹⁹ Alla luce della documentazione disponibile, possiamo ipotizzare che l'iscrizione *CIL* II 1631 sopra citata, da cui manca l'altrimenti atteso riferimento ad una magistratura (grazie al cui *honor* i due personaggi avrebbero ottenuto la *civitas Romana*), sia appunto un esempio di una delle due opzioni richiamate da Gaio nella sua più tarda sintesi del *Latium minus* e del *Latium maius*, secondo cui si poteva

¹⁴ Sull'iscrizione e sui problemi da esso posta, cf. Stylow 1986, 285-312, 296-301. Si noti peraltro come il dedicatario abbia conseguito la *civitas cum suis*, vale a dire con i parenti, secondo quanto disposto dal capitolo 21 della *Lex Flavia municipalis*.

¹⁵ Sull'iscrizione e i problemi testuali che presenta, cf. in particolare Stylow 1986, 291-294.

¹⁶ *AE* 1981, 496. Cf. Stylow 1986, 290-291.

¹⁷ *CIL* II 1945 (= *ILS* 1982). Alla stessa categoria di documenti Raggi 2017, 245-262, 249, attribuisce un'iscrizione frammentaria da *Singilia Barba* di II secolo d.C., in cui un *L. Caesius Fabianus* dedica un *signum Veneris ob honorem civitatis Romanae* (*CIL* II²/5, 774).

¹⁸ *CIL* II 1570 (= *AE* 2000, 729). Cf. l'edizione di A. Canto in *HEp* 10, 2000, 162. Molte di queste iscrizioni fanno problema per la menzione, inattesa per molti versi, della formula di ringraziamento *beneficio imperatoris*, in apparenza pleonastica rispetto al fatto che tutti questi individui avevano ricoperto una magistratura, cosa che, di per sé, già doveva dare accesso alla *civitas Romana* insieme ai familiari, come peraltro molte iscrizioni specificano. Su questo aspetto cf. *infra*.

¹⁹ *CIL* VIII 4838. Altri esempi, più o meno certi a causa dello stato frammentario ed incompleto di molti documenti disponibili, in Raggi 2017, 250.

acquisire la cittadinanza romana, entro i limiti del *Latium minus*, *per honorem* o per *magistratum*: nel caso dell'iscrizione in analisi, i due personaggi avrebbero ottenuto la *civitas Romana* non in virtù dello *ius adispiscendae civitatis Romanae per magistratum*, poiché non sono registrate cariche a loro associate, ma (forse) in virtù di altri *honores*, intesi come incarichi non corrispondenti alle magistrature ordinarie rivestite in seguito ad un processo di *creatio* entro il municipio di appartenenza.

A questo proposito, è necessario richiamare l'attenzione su un altro documento epigrafico (ancora una volta una stele funeraria, *CIL VIII 16916=ILAlg 1, 572*): *M. Iulius Novellus, decurio aedilic(ius) praef(ectus) i(ure) d(icundo), c(ivitatem) R(omanam) consecutus (est)*. Sebbene la formula *per honorem* qui non ricorra, viene da chiedersi se il personaggio in questione abbia conseguito la cittadinanza romana non in virtù di una magistratura regolare ed elettiva (che infatti non è menzionata), ma grazie al fatto che egli ebbe comunque un incarico, e di primo piano, entro la sua comunità, essendo stato *praefectus iure dicundo*; infatti, egli non sembra aver rivestito (altre) magistrature ordinarie, come dimostra il fatto che fu *decurio aedilicius* (vale a dire che fu ammesso nel senato locale tra gli *aedilicii* senza aver rivestito la corrispondente carica, come voleva invece la regola). Sulla scia di quanto proposto da Luraschi, possiamo ipotizzare che la carica promagistratuale rivestita da *M. Iulius Novellus* abbia costituito il motivo grazie al quale egli divenne cittadino romano, senza ricorrere nel contempo allo *ius adispiscendae civitatis Romanae per magistratum* ordinario. D'altra parte, si potrebbe anche pensare, in alternativa, che il motivo per cui *M. Iulius Novellus* ottenne la *civitas Romana* sia da ricercare nel fatto che egli fu *decurio*: in questo caso, dunque, potremmo pensare ad un esempio di applicazione di *Latium maius*, dove un decurione, indipendentemente dall'aver esercitato una magistratura ordinaria, poteva comunque ottenere la cittadinanza. Ad ogni modo, quale che sia l'interpretazione più verosimile, pare da escludere che l'iscrizione di *M. Iulius Novellus* vada ricondotta alla pratica della *ius adispiscendae civitatis Romanae per magistratum*.²⁰ Ciò che qui importa ribadire è la possibilità, a nostro avviso testimoniata anche dal punto di vista epigrafico (sebbene in bassa misura) che il *Latium minus* (nella sintesi di Gaio) estendesse lo *ius adispiscendae civitatis Romanae* non solo a coloro che avessero ricoperto una magistratura ordinaria e di tipo elettorale (*magistratus*), ma anche a chi avesse ricoperto un qualunque *honor* entro la comunità di appartenenza.

A differenza del *Latium maius* (per cui cf. *infra*), non si può dire con esattezza quando la definizione di *Latium minus* comparve: senza dubbio, la possibilità di acquisire la *civitas Romana* per i magistrati dei centri di diritto latino era ben radicata nell'uso romano, e sarebbe da far risalire, secondo Luraschi, agli ultimi decenni del II secolo a.C.;²¹ se accettiamo quanto qui ipotizzato, dobbiamo ammettere che, a un certo punto, si aggiunse allo *ius adispiscendae civitatis Romanae per magistratum* anche la possibilità di acquisire la *civitas* anche solo *per honorem*, senza cioè rivestire una magistratura. Questa possibilità non fu, senza dubbio, prevista dal capitolo irritano, che, come detto, insiste sul fatto che, tra i decurioni, solo coloro che avessero ricoperto una magistratura, avevano il diretto alla cittadinanza romana. Ci possiamo, d'altra parte, chiedere, se dietro questa insistenza e soprattutto dietro la specifica indicazione che solo coloro che siano stati regolarmente eletti ad una

²⁰ Su questo aspetto del *Latium maius* cf. *infra*.

²¹ Su questo aspetto si veda anche Coşkun 2009.

magistratura avevano diritto alla *civitas* ci sia un indiretto riferimento a pratiche diverse, escluse dalla legge irnitana, che prevedevano che anche coloro che non erano stati eletti regolarmente potessero godere del medesimo diritto. Naturalmente qui il pensiero va a quei decurioni che fossero stati nominati, a esempio, prefetti da parte di un duoviro:²² pur ricoprendo un incarico, anche di alto livello (essendo stati nominati direttamente dal duoviro), essi non erano stati propriamente eletti a qualsivoglia magistratura, e dunque, anche se soddisfacevano la seconda caratteristica necessaria per divenire *cives Romani* (vale a dire essere decurioni, ma per questo problema cf. *infra*), non potevano accampare pretese in questo senso dal momento che ricoprivano una funzione (un *honor*, come sopra visto), senza però esservi stati eletti dal popolo. D'altra parte, che la legge di *Irni* prevedesse delle differenze ben nette tra magistrato eletto e magistrato nominato che si risolvessero in limitazioni delle prerogative di quest'ultimo è ben indicato dal capitolo 25, relativo alla procedura di nomina di un prefetto da parte del duoviro, che individua chiaramente le materie non di pertinenza del *praefectus relictus* dal duoviro:

Ei qui{qui} ita praef(ectus) relictus erit, donec in it municipium alteruter ex Ilvir[is] redierit, in omnibus rebus id ius ea{e}que potestas esto, praeter quam de praefecto relinquendo et de c[i]vitate Romana consequenda, quod ius quaeque potestas h(ac) l(ege) Ilviris, qu[i] iure dicundo praesint, datur.

La legge, dunque, stabilisce che il prefetto nominato da un duoviro (secondo le modalità descritte nel medesimo capitolo) abbia medesimi *ius* e *potestas* del duoviro eccetto che per due aspetti: il prefetto non può nominarsi un altro prefetto (vale a dire un sostituto), né può occuparsi di questioni *de civitate Romana consequenda*. Mentre la prima limitazione appare di immediata comprensione, sulla seconda possono sorgere interrogativi non di poco conto. Solitamente, essa viene interpretata come impossibilità, per il prefetto, di agire entro situazioni che avrebbero potuto risolversi, in base a diversi dispositivi legislativi, nella concessione della *civitas Romana* ad un qualche individuo del municipio. È possibile che tra tale pratiche vada ricompresa la *manumissio* di un liberto da parte di un *civis* Romano del municipio, poiché la legge di *Irni* (cap. 28) si preoccupa di stabilire le modalità di *manumissio* da parte di un *civis* di diritto latino, che si sarebbe risolta con l'attribuzione della cittadinanza latina al liberto, laddove, come è stato notato, "i cittadini Romani avranno effettuato la *manumissio* nei modi propri dello *ius civile*".²³ Si può pensare che, sul modello di quanto testimoniato per Roma (dove determinati promagistrati non erano in possesso della *legis actio* per poter procedere ad una *manumissio*),²⁴ anche a *Irni* il prefetto, magistrato non ordinario, fosse privato parimenti di questa funzione. Non sarebbe poi chiaro in che altri modi si sarebbe potuta acquisire la *civitas Romana* nel municipio irnitano se non in base a quanto previsto dal capitolo 21 e in seguito ad una *manumissio* in cui il *manumissor* fosse un cittadino romano, escludendo naturalmente i casi di attribuzione *viritim*, su impulso dell'imperatore, che non coinvolgerebbe

²² Si deve nel contempo presumere che questi decurioni facessero parte dell'*ordo* non in virtù di una precedente magistratura (che avrebbe dato loro il diritto di essere nominati decurioni al momento di una *lectio*), quanto piuttosto per altri motivi, solitamente di carattere onorifico. Per la relazione tra tali decurioni e il dettato del capitolo 21, cf. *infra*.

²³ Lamberti 1993, 54 e 285, n. 28.

²⁴ Buckland 1908, 453.

comunque il magistrato giurisdicente come parte attiva.²⁵ D'altra parte, vale la pena qui menzionare una lettura alternativa del capitolo 25 e delle relative restrizioni associate, dalla legge, alla figura del *praefectus relictus*. Come detto, lo *ius* e la *potestas* che il prefetto *relictus* poteva esercitare in questioni inerenti all'acquisizione di cittadinanza romana sono state intese esclusivamente come facoltà attive; in altre parole, si è ritenuto di interpretare queste righe del capitolo 25 come limitazioni, per il prefetto, di attribuire la *civitas Romana* a terzi.²⁶ Ci possiamo però chiedere, anche alla luce di quanto detto a proposito del capitolo 21, se tali limitazioni riguardassero non tanto l'agire del prefetto in vece del duoviro, quanto piuttosto i privilegi, o meglio i diritti, che gli provenivano dal fatto di esercitare, almeno in parte, le funzioni del magistrato supremo: la limitazione relativa all'acquisizione della cittadinanza romana non avrebbe dunque riguardato i casi di concessione a terzi della medesima, quanto piuttosto la facoltà per il prefetto *relictus* dal duoviro (che non doveva essere stato necessariamente già magistrato)²⁷ di acquisire la *civitas Romana* solo in virtù del fatto che ricopriva, senza esservi stato eletto, una carica. L'interpretazione che qui proponiamo è, a nostro avviso, l'unica possibile consentita dal testo del capitolo 25 irnitano. L'elemento principale che va sottolineato è, infatti, l'uso del verbo *consequor*. Se la legge avesse voluto riferirsi al fatto che il *praefectus relictus* non aveva il diritto di decidere sulla concessione della *civitas Romana* ad altri, il verbo usato sarebbe stato *tribuo*, certo non *consequor*. Vi è poi un ulteriore fatto che va sottolineato: venendo dopo *ius potestasque*, l'espressione *de praefecto relinquendo* equivale a *ius praefecti relinquendi*, dove il prefetto stesso è il soggetto del verbo *relinquo* (il prefetto non può infatti *relinquere* altri prefetti); in modo simmetrico, la seconda espressione, *de civitate romana consequenda*, equivale a *ius civitatis Romanae consequendae*, dove, ancora una volta, ad essere il soggetto dell'azione è il prefetto, che quindi risulta non possedere il diritto di conseguire la cittadinanza romana (piuttosto che la *potestas* di concederla).

I capitoli 21 e 25, dunque, si riferirebbero alla medesima fattispecie, quella cioè comprendente individui che, per motivi diversi ma non discrepanti (il ricoprire una carica senza esservi stati eletti o essere decurioni senza essere stati magistrati), potevano erroneamente credere di essere in diritto di accedere alla *civitas Romana*. Si poteva, ad esempio, dare il caso di un prefetto, che si trovava ad essere anche decurione (per motivi diversi dall'aver rivestito una magistratura), a cui era necessario impedire di acquisire la cittadinanza romana insieme a tutta la famiglia, mancando appunto il requisito fondamentale che mettesse in moto l'intero meccanismo, e su cui la legge insiste in particolar modo, vale a dire l'essere stato eletto da un suffragio popolare. In altre parole, nell'ottica della *Lex di Irni*, è il servizio prestato come magistrato a dare il diritto di divenire *civis* romano, laddove nessun altro onore, pur analogo per funzione (il prefetto prestava pur sempre un servizio alla comunità), poneva l'individuo nella medesima condizione.²⁸

²⁵ Parimenti è da escludere il capitolo 72 della legge irnitana, relativo alla *manumissio* di schiavi pubblici, destinati, ovviamente, a divenire *cives* muniti di *Latinitas*. Per gli schiavi del municipio, si veda Buckland 1908, 327-330.

²⁶ Così ad esempio D'Ors 1953, 290.

²⁷ Su questo aspetto cf. *infra*.

²⁸ Si veda a questo proposito la citata iscrizione CIL VIII 16916, che testimonia di un *M. Iulius Novellus decurio aedilicicus, praefectus iure dicundo, e civis Romanus*. Certo, si direbbe, in base a quanto qui ipotizzato, non in virtù del *Latium minus* (o perlomeno di come esso era configurato dal capitolo 21 irnitano). Si potrebbe allora

3. Sui diversi tipi di *decuriones* previsti dalla *Lex di Irni*

Come si è visto, il capitolo 25 della *Lex di Irni* regola il diritto del duoviro di nominare un prefetto qualora si assenti dalla città:

Ex Ilviris qui in eo municipio iure dicundo praeerunt, uter pos[t]ea ex eo municipio proficisce[re]tur neque eo die in it municip[i]um esse se re[d]diturum arbitrabitur, quem praefectum municipi[um] non minorem quam annorum XXXV ex decurionibus conscriptisve relinquere volet, facito ut is iuret per Iovem et divom Aug(ustum) et divom Claudium et divom Vespasianum Aug(ustum) et divom Titum Augustum et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Au[g(usti)] deosque Penates, quae Ilvirum qui iure dicundo praeerit hac lege [f]acere oporteat, se, dum praefectus erit, d(um) t(axat) qu<a>e [eo t]empore fieri possint, facturum neque adversus ea facturum scientem d(olo) m(alo); et cum ita iur[a]verit, praefectum eum eius municipii relinquito. Ei qui{qui} ita praef(ectus) relictus erit, donec in it municipium alteruter ex Ilvir[is] redierit, in omnibus rebus id ius ea{e}que potestas esto, praeter quam de praefecto relinquendo et de c[i]vitate Romana consequenda, quod ius quaeque potestas h(ac) l(ege) Ilviris, qu[i] iure dicundo praesint, datur. Isque dum praefectus eri[t] quotiensque municipio egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto.

Dunque, il duoviro che preveda di lasciare a la città e di non farvi ritorno in giornata, dovrà scegliere un prefetto che svolga in tutto e per tutto (seppur con limitazioni) i compiti che normalmente spetterebbero al duoviro stesso. Il prefetto così nominato, da scegliere peraltro tra i membri di età non inferiore ai 35 anni appartenenti all'ordine decurionale, svolgerà le funzioni del duoviro fintantoché esse non trascendano il limite temporale dell'assenza del magistrato giurisdicente, con esclusione di quelle relative alla *civitas* romana, e fino al momento in cui *alteruter ex Ilviris redierit*. Naturalmente, così come tutti i diritti (seppur con limitazioni), il prefetto assumerà su di sé anche i doveri tipici di un duoviro, come, d'altra parte, chiarito anche da alcuni capitoli della *Lex ursonense*.²⁹ Il primo dato da registrare è rappresentato dal fatto che la *Lex di Irni* non prescrive, in accordo con quanto sopra ipotizzato, che il prefetto *relictus* dal duoviro sia stato a sua volta magistrato; piuttosto, l'unico requisito richiesto è che egli sia scelto dall'*ordo decurionum*. Alla luce di quanto sopra visto, è possibile ipotizzare che, tra i decurioni, sedessero anche individui che decurioni erano divenuti non avendo mai rivestito la magistratura?

In primo luogo, che la legge di *Irni* prevedesse diversi tipi di decurioni, la cui diversità risiedesse verosimilmente nelle diverse modalità tramite cui essi erano giunti a sedersi nel senato locale, è esplicitato dal capitolo 30 della *Lex*:

R(ubrica). Decurionum conscriptorumve constitutio. Qui senatores prove sen[a]toribus, decuriones conscriptive prove decurionibus conscriptisve [nunc sunt] in municipio Flavio Irnitano, quique postea ex h(ac) l(ege) [l]ect[il] sub[lect]ive erunt in numero

pensare ad una concessione basata sul *Latium maius* (possibile anche in considerazione della datazione del documento). Per questa iscrizione e altre simili, per provenienza e contenuto (relativamente alla *civitas Romana*), cf. Raggi 2017, 249-250. Per gli *aedilicii* cf. *infra*.

²⁹ Si vedano, ad esempio, i capp. 129, 130, 131.

decurionum conscriptorumve, qui eorum omnium ex hac [le]ge decuriones conscriptive esse debebunt, decuriones co[ns]criptive municipi Flavi Irnitani sunt, utique optimo iure optumaque lege cuiusque munic[i]pi Latini decuriones conscripti{s}ve sunt.

La rubrica 30 precisa esplicitamente che coloro che siano entrati a fa parte del decurionato in qualità, ad esempio, di supplenti (evidentemente di decurioni deceduti o decaduti), come anche coloro che fossero già senatori certo prima del riassetto amministrativo dovuto all'intervento flavio, devono essere considerati, giuridicamente, alla stregua di coloro che siano stati regolarmente *lecti decuriones*. Naturalmente, vi è qui un preciso riferimento a coloro che siano entrati nel decurionato dopo aver rivestito una magistratura, anche se non necessariamente allo scadere di questa. Come è stato giustamente notato, è probabile che l'ex magistrato, lasciando la sua carica, non entrasse subito nel decurionato, ma dovesse aspettare, ad esempio, di dover riempire un posto divenuto inaspettatamente vacante, o, più semplicemente, la *lectio* effettuata dai duoviri in qualità di magistrati giurisdicenti.³⁰ Certo è che la legge pone un legame inscindibile tra accesso e candidabilità alle magistrature, da un lato, e ingresso nelle file dei decurioni dall'altro, potendo il duoviro accettare la candidatura solo di coloro che fossero in possesso dei requisiti per diventare decurioni (cap. 54 *Lex Malacitana*).

Se dovessimo, dunque, riferirci solo a questi decurioni, quelli cioè che erano passati per il suffragio comiziale, il dettato del capitolo 21 apparirebbe a dire il vero pleonastico, poiché escluderebbe decurioni che non fossero stati anche magistrati. Il fatto invece che esso insista per ben due volte sulla necessità di essere stati eletti nei comizi per chiunque aspirasse alla *civitas Romana*, letto alla luce del dettato del capitolo 30, che indica chiaramente la presenza di decurioni per così dire alternativi, induce il sospetto che esistessero decurioni che magistrati non erano stati (si veda i prefetti), e che dunque non avevano il diritto di divenire *cives Romani* solo per il fatto di sedere tra i decurioni.

Certamente, questa ipotesi presuppone che, nella scelta dei nuovi decurioni, titolari a tutti gli effetti o semplici supplenti, si derogasse alla regola della magistratura pregressa come requisito di selezione. A questo proposito, il caso della cooptazione di *pontifices* e *augures* secondo quanto regolato dallo statuto di *Urso*, può fornire un paragone utile per comprendere in che modo si procedesse (spesso in deroga alle regole prescritte) alla sostituzione di decurioni venuti a mancare.

Un altro contesto può contribuire alla comprensione del dettato della *Lex* di *Irni* qui in esame. I capitoli 67 e 68 dello statuto ursonense, relativi alle modalità di elezione di pontefici e auguri locali (analoghe per molti versi a quelle adottate per l'elezione di duoviri) pongono esattamente il medesimo problema relativo alla coesistenza, all'interno di un gruppo che si vuole omogeneo come il decurionato di individui giuridicamente equivalenti ma di origine diversa ed in definitiva dunque non perfettamente assimilabili. Senza indagare ulteriormente i termini della questione, che esulano dalla presente indagine, sottolineiamo come il capitolo ursonense 67, a proposito della scelta del nuovo sacerdote, espressa peraltro tramite tre verbi diversi che, se tecnicamente non sono facilmente distinguibili, semanticamente sono ben

³⁰ Lamberti 1993, 33-34, n. 64. *Contra*, Kränzlein 1990, 45.

connotati,³¹ disponga che, qualora il numero dei membri attivi dei due collegi scenda sotto il numero di tre, si proceda ad un tipo particolare di selezione, non basata sull'espressione di un voto assembleare, quanto piuttosto su modalità che, pur nella mancanza di dettagli e ulteriori precisazioni, possiamo ricondurre all'uso della cooptazione. Solo in quell'occasione, sembra potersi affermare, si ricorrerà a tale metodo,

³¹ Sul lessico impiegato nei capitoli 67 e 68 è stato rilevato che una caratteristica ricorrente nell'uso dei verbi indicanti l'accesso ad una carica, nella legge di *Urso* come in altri statuti locali, è l'impiego per così dire oscillante e disinvolto di specifici termini, i quali vengono adottati in contesti diversi e son significati diversi (Melchor Gil 2013, 224; Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 110-111). È senza dubbio vero che, anche all'interno del medesimo testo legislativo quale la *Lex di Urso*, ci sono verbi quali *facere* e *creare* che sembrano continuamente oscillare tra i significati di "eleggere" e quelli di "nominare" (Caballos Rufino 2006, 191-192): il verbo *creare*, ad esempio, è sicuramente utilizzato per indicare l'elezione dei duoviri (capp. 68 e 93), o di altri magistrati (cap. 101), ma è anche utilizzato per la cooptazione dei decurioni (capp. 91 e 101; si noti però che nel cap. 101 il verbo, insieme al participio di *facere*, compare in un'integrazione al testo), a dimostrazione che esso poteva essere utilizzato anche in contesti non comiziali, dato che i decurioni non venivano certamente eletti dall'assemblea popolare (Per quanto riguarda il diritto augurale, è stato osservato come i termini *creatio* e *lectio* indichi semplicemente la scelta del sacerdote, indipendentemente dalle procedure adottate. Cf. Catalano 1960, 230). E tuttavia, tale "confusione" non sembra davvero ravvisabile nell'uso dei succitati verbi *legere*, *sublegere*, *capere* e *cooptare*, o perlomeno non per la maggioranza di questi, dato che la loro valenza semantica e giuridica appare molto più definita e dunque stabile. Per quanto riguarda *coopto*, il *Thesaurus Linguae Latinae* dimostra senza margini di incertezza che esso non veniva mai utilizzato nel contesto di un'elezione comiziale. Anche *capio*, sebbene in maniera meno netta, presenta la medesima caratteristica d'uso, nella misura in cui esso non si riferisce esattamente ad un'elezione comiziale. Si veda a questo proposito un noto passo di Gell. 1.12.13-17): A proposito del passo di Aulo Gellio è stato sostenuto che *capio* abbia doppio significato (Vallocchia 2008, 252. Così anche Guizzi 1968, 35): uno non tecnico, indicante genericamente una *creatio* (indipendentemente dalla modalità implicata nella *creatio* stessa), e uno più specificamente tecnico, in relazione alla *lectio* delle Vestali. Ad ogni modo, appare evidente come il verbo in questione non implicasse un'elezione in seno ad un'assemblea popolare. Similmente, anche i verbi *legere* e *sublegere*, pur utilizzati entro contesti elettorali-comiziali, vengono impiegati dalle fonti anche per la nomina dei sacerdoti da parte di un collegio o del pontefice massimo. Significativi a questo proposito due passi che si riferiscono alla nomina di *pontifices* a *augures* prima dell'entrata in vigore nel 103 a.C. della *Lex Domitia: Flamen Quirinalis Ser. Cornelius mortuus, augur C. Horatius Pulvillus, in cuius locum C. Veturium, eo cupidius quia damnatus a plebe erat, augures legere* (Liv. 3.32.3); *eo anno sacerdotes publici mortui L. Aemilius Papus decemvir sacrorum et Q. Fulvius Flaccus pontifex, qui priore anno fuerat censor (...) suffectus in Aemili locum decemvir M. Valerius Messalla; in Fulvi pontifex Cn. Domitius Ahenobarbus, oppido adulescens sacerdos, est lectus* (Liv. 42.28.12-13). Alla morte di un sacerdote, dunque, prima della *Lex Domitia*, che, come noto, trasferì ad una speciale assemblea popolare l'elezione dei sacerdoti degli *amplissima collegia*, i membri restanti procedevano ad una *lectio*, che si configurava come una vera e propria *cooptatio* dei nuovi colleghi (Vallocchia 2008, 252). Infine, bisognerà ricordare che il sintagma *in collegium*, ricorrente nel capitolo 67, segue tipicamente il verbo *cooptare* e i suoi derivati. Basti, a questo proposito, un esempio per tutti tratto da Cicerone (*Ep. Brut.* 1.5. 3): *Ciceronem nostrum in vestrum conlegium cooptari volo*. Alla luce di queste considerazioni, sebbene sia stato suggerito che l'uso dei verbi *legere*, *sublegere*, *capere* e *cooptare* nel capitolo 67 non sia da intendere in senso strettamente tecnico, nella misura in cui tutti e tre verbi indicherebbero, di fatto e senza differenziazione, l'avvenuta elezione ad una carica, non sembra potersi accettare un uso così disinvolto di verbi che, altrimenti, hanno significato e relativo uso ben precisi e circostanziati. Al contrario, dunque, di verbi che, anche all'interno della sola *Lex di Urso*, sembrano essere semanticamente meno caratterizzati, non possiamo che ribadire che verbi quali *capere*, *cooptare*, *legere* o *sublegere* si riferiscono più precisamente, ed anzi esclusivamente, a procedure di selezione che non implicavano il coinvolgimento dell'assemblea popolare, ma, al contrario, a meccanismi di scelta basati appunto sulla cooptazione o nomina diretta. Possiamo dunque ipotizzare che il sintagma *lectus cooptatusve* ricorrente nel testo del capitolo 67, lungi dall'essere un'endiadi (come invece suggerito da D'Ors 1953, *ad loc.*), si riferisse in realtà a due momenti della medesima procedura: la *lectio*, cioè la scelta del nuovo sacerdote-candidato, e la *cooptatio*, cioè l'atto finale ed ufficiale precedente l'entrata in carica del nuovo membro (Vallocchia 2008, 253-254). Restando dunque all'analisi del solo testo ursonense, poiché avrebbe poco senso proporre paragoni di uso lessicale con altri testi giuridici (inclusi altri statuti locali) alla luce proprio delle continue oscillazioni semantiche che caratterizzano taluni dei termini in questione, dobbiamo concludere che quanto stabilito dal capitolo 67 non può corrispondere alle modalità indicate al capitolo 68, nella misura in cui il primo, a differenza del secondo, non può riferirsi ad un'elezione comiziale, prescritta a chiare lettere da quest'ultimo.

il quale deve essere allora considerato alternativo, e dunque né complementare né corrispondente, a quello basato sull'elezione comiziale. Che infatti ci fossero (almeno) due modalità di accesso ai due collegi sacerdotali in questione sembra suggerito proprio dalla precisazione, sopra rilevata, secondo cui i membri scelti secondo il metodo prescritto dal capitolo 67, in pratica, cioè, cooptati, saranno considerati sul medesimo piano, dal punto di vista giuridico, rispetto ai colleghi già in carica (peraltro non solo della colonia di *Urso*, ma di tutte le colonie in generale). Per quale motivo la legge ricorre a tale precisazione? Evidentemente perché, a mio avviso, essa implica che vi fossero appunto due metodi di accesso ai collegi degli auguri e dei pontefici: da un lato, e questa era la modalità per così dire "naturale", si ricorreva alla consultazione elettorale vera e propria, secondo quanto prescritto per l'elezione del duoviro; dall'altra, invece, si poteva scegliere di ricorrere alla cooptazione. Da quest'ultima, secondo la legge ursonense, sarebbero usciti sacerdoti che in nessun modo andavano considerati giuridicamente differenti (vale a dire inferiori) rispetto ai sacerdoti eletti in un'assemblea. D'altra parte, ci si potrebbe chiedere come potessero convivere due sistemi così diversi. La risposta ce la fornisce ancora una volta una più attenta lettura del capitolo 67, quando specifica che non si potrà ricorrere alla cooptazione se non quando, come detto, il numero dei membri in carica di ciascun collegio fosse inferiore a tre:

neve quis quem in conlegium pontificum kapito suble/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon/tificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus tribus auguribus ex eis qui / colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt.

Solo in quella circostanza, allora, si sarebbe potuto fare ricorso ad una procedura diversa da quella canonica, i cui risultati, d'altra parte, non dovevano essere considerati diversi rispetto a quelli ottenuti con una regolare consultazione popolare. In questo senso, allora, il combinato dei capitoli 67 e 68 risulta del tutto coerente: i pontefici e gli auguri venivano eletti dai comizi locali, ma, qualora il numero dei membri dei due collegi si assottigliasse eccessivamente, si poteva ricorrere alla *cooptatio*, per fare appunto in modo che i collegi avessero sempre un numero di almeno tre membri, se non di più. Ed anzi, tale numero doveva essere maggiore di tre, ché altrimenti non spiegherebbe la sostanza stessa del capitolo 67: la *cooptatio* non era che una misura d'emergenza applicata in momenti in cui era possibile, ed anzi probabile, che il corretto funzionamento dei collegi venisse meno, a causa di un'inattesa serie di decessi o decadimenti dalla carica. In teoria, la cooptazione non sarebbe mai stata necessaria –questo il dettato implicito del capitolo 67– se il numero di sacerdoti viventi in carica non fosse mai sceso sotto il tre. In tempi normali, cioè fintantoché il numero di sacerdoti fosse superiore a tre, si sarebbe fatto ricorso alla regolare consultazione comiziale per coprire i posti divenuti vacanti prima del voto.

L'eguaglianza giuridica affermata a proposito dei sacerdoti cooptati dal capitolo 67 della *Lex* di *Urso* non riguarda, allora, quest'ultimi a confronto con quelli menzionati nel capitolo 66,³² e cioè coloro che per primi furono fatti sacerdoti da Cesare

³² *Lex Urs.* cap. 66: *Quos pontifices quosque augures G(aius) Caesar quive / iussu eius colon(iam) deduxerit fecerit ex colon(ia) Ge/net(iva) ei pontifices eique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunt / eiq(ue) / ponti- [fi]ces auguresque in pontificum augu/rum conlegio in ea colon(ia) sunt ita uti qui / optima lege optumo iure*

o da colui che per suo conto dedusse la colonia ursonense: semmai, come detto, l'eguaglianza giuridica doveva riguardare i sacerdoti che non erano usciti tali da regolari elezioni comiziali.

In questa direzione interpretativa ci spinge anche il capitolo 91 della *Lex* di *Urso*, il cui dettato, sebbene mai considerato nello studio dei *pontifices* e degli *augures* ursonensi, sembra confermare quanto qui ipotizzato a proposito dell'esistenza di una duplice modalità di accesso ai rispettivi collegi, ma soprattutto indica come, in determinati casi (soprattutto in quelli dal profilo emergenziale), si procedesse a nomine in deroga alle regole altrimenti vigenti.

Il capitolo 91 riferisce della necessità per i decurioni, per gli auguri e per i pontefici di trasferire il *domicilium* ad *Urso* entro i 5 anni successivi all'elezione (usiamo questo termine in modo generico, senza riferimento alle modalità di accesso alla carica):

[si quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve] / erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it oppidum p(assus) /∞ (mille) / non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es/to qui(q)ue Ilviri in ea col(onia) erunt eius nomen de decurio/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos Ilvir(os) / s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto).

Nello studio del capitolo 91, ci si è soffermati su quella che appare come un'incoerenza tra quanto da esso prescritto e il dettato del capitolo 17, che pone lo *status* di colono (implicante il concetto di *domicilium* locale) come condizione necessaria alla candidatura.³³

[Quicumque in col(onia) Gen(etiva) Iul(ia) col]lon(us) erit ad Ilvir(um) adierit et diae / [- - -] sa]tisque fecerit se dignum / idoneumque esse qui eius colo[n]iae decurio sit Ilvir ad quem] / aditum erit si eum colonus [- - -] decu]rionibus eum dignum idof]neumque esse qui decurio] / col(oniae) Iul(iae) sit de quo ita is deo[- - -] / c(olonia?) I(ulia?) legito adscrito co(o)pt[ato ita uti - - -] lectus ad]scriptus co(o)ptatus erit co[- - -].

Il disposto del capitolo 17 è stato analizzato entro il più ampio problema delle diverse modalità di accesso ai decurionati testimoniate (prevalentemente dalla documentazione epigrafica) per diverse aree dell'impero romano. Come altrove, ad esempio come ad Heraclea (o meglio, per i centri interessati da provvedimenti analoghi a

in quaque colon(ia) / pontifices) augures sunt erunt iisque pontificibus / auguribusque qui in quoque eorum collegio / erunt liberisque eorum militiae munerisq/ue publici vacatio sacro sanctius esto uti pon]tifici Romano est erit (a)e(r)aque militaria ei omni/a merita sunt de auspiciis quaeque ad eas res per]tinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto eis/que pontificib(us) auguribusque ludis quot publice ma]gistratus facient et cum ei pontific(es) augures sa/cra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient togas praetextas haben]di ius potestas-q(ue) esto eis/que pontificib(us) augurib(us)/q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones spec]tare ius potestasque esto (D'Ors 1953, 188).

³³ *HEp* 15, 2006, 325 (=AE 2006, 645). Per un'edizione del testo e relativo commento, vd. Caballos Rufino 2006, 268-277.

quelli contenuti nella *Tabula Heracleensis*), anche ad *Urso* sono testimoniate le pratiche della *lectio* e della *cooptatio*, variamente spiegate ed interpretate dai moderni, per la designazione dei nuovi membri dei senati locali.³⁴ Tuttavia, ciò che appare di particolare interesse per la prospettiva di questa ricerca è la modalità tramite cui un aspirante decurione doveva presentare la sua candidatura: egli doveva assicurare la propria idoneità e dignità al duoviro, il quale, non è chiaro in che modi a causa di una lacuna testuale, doveva verosimilmente “passare” la candidatura al decurionato, che avrebbe poi operato la scelta dei nuovi membri tra i candidati appunto degni ed idonei.³⁵ Tra i requisiti di idoneità doveva allora rientrare anche quello del *domicilium*, il quale doveva essere richiesto non solo ai decurioni, ma anche ai magistrati, soprattutto se fosse stata vigente anche a *Urso* la regola secondo cui i futuri magistrati dovevano già essere in possesso dei requisiti per diventare decurioni, visto che allo scadere della magistratura assumevano il diritto di accedere all’*ordo decurionum*.³⁶

Tralasciando in questa sede le numerose questioni che il confronto tra il testo ursonense e la *Tabula Heracleensis* pone, preme qui sottolineare la possibilità che sia i decurioni che i sacerdoti cooptati, per così dire non eletti in ambito comiziale, potessero diventare tali in deroga alle regole vigenti. Dal capitolo 91, infatti, sembra potersi desumere che ci fossero anche decurioni, ma anche pontefici e auguri che al momento dell’entrata in carica non avessero (ancora) il domicilio ad *Urso*, visto che era concessa loro la possibilità di rimediare a questa mancanza prendendo appunto domicilio nella città entro cinque anni. Addirittura, per chi non rispettasse questa regola era prevista la cancellazione dall’album dei decurioni e dei sacerdoti (in altre parole, l’espulsione dai collegi corrispondenti). Si è allora proposto di vedere nel capitolo 91 un riferimento alla pratica dell’*adlectio*, alla possibilità cioè di ammettere al decurionato, per motivi di prestigio, individui che, almeno in un primo momento, non rispondevano a tutti i requisiti richiesti, tra cui, nel caso specifico, a quello del *domicilium*.³⁷ E’ poi chiaro che tale misura non voleva solo rendere obbligatoria la partecipazione alle sessioni decurionali di coloro che vi erano stati cooptati (*adlecti* appunto) per motivi onorifici, facendo in modo che risiedessero stabilmente in città; certamente, si voleva anche essere certi che fossero in grado di pagare eventua-

³⁴ Per il problema dell’accesso ai senati locali, con riferimento sia al disposto della *Lex di Urso* sia a quello dei capitoli 30 e 31 della *Lex di Irni* (di argomento analogo, ed infatti i tre capitoli vengono solitamente trattati insieme), si veda (a titolo esemplificativo di una letteratura molto vasta, citata negli studi qui sotto menzionati): Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012; Melchor Gil 2013.

³⁵ Per una ricostruzione della procedura probabilmente descritta al capitolo 17 della *Lex di Urso*, cf. Caballos Rufino 2006, 268-277.

³⁶ Questo era senza dubbio previsto dalla *Tabula Heracleensis*, l. 137. D’altra parte, la *Lex Tarentina* (Cappelletti 2011, 153 [ll. 26-31], 133-160) prescriveva esplicitamente che i decurioni possedessero in città “o entro i confini di questo municipio” (trad. Cappelletti 2011, 13) una casa di certa dimensione. A questo proposito, Scialoja, a partire dallo statuto tarentino (confrontato con il cap. 91 della *Lex di Urso* e con fonti letterarie quali D.C. 46.31.3 e Nonius Marcellus *De comp. Doctr.* 4 [ed. Lindsay, 411]), ha ipotizzato l’esistenza per il municipio di Taranto, per la città di Roma (ma anche per altri centri locali) di disposizioni simili concernenti l’obbligo di domicilio per senatori e decurioni, atto non solo a fornire una garanzia patrimoniale ma anche a assicurare il regolare assolvimento delle funzioni a cui essi erano chiamati: Scialoja 1898a e 1898b. Si noti però che la *Lex di Urso* prescriveva esplicitamente il *domicilium*, non necessariamente una proprietà, come già sottolineato da Licandro 2004, 111-116, 114. Il *domicilium*, in riferimento alla realizzazione di *operae* nella colonia, è menzionato anche nel capitolo 98 della *Lex di Urso*, e come tale è associato anche ai non coloni. Disposizioni in materia di *domicilium*, come anche di proprietà di edifici, sono presenti anche nel capitolo 14 dello statuto ursonense, per cui cf. Caballos Rufino 2006, 201-211, 220-221; Cappelletti 2011, 159, nt. 420, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

³⁷ Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 117-119.

li pene pecuniarie durante il periodo della loro carica, esigendo dunque delle vere e proprie garanzie patrimoniali.³⁸

In generale, allora, sembra potersi affermare che esistevano due tipi di decurioni: da un lato quelli che, dopo che ne era stata attestata l' idoneità e la dignità, accedevano al senato per una forma di selezione/cooptazione (in cui poteva entrare in gioco o meno lo stesso collegio decurionale), dall'altro invece coloro che, per motivi vari, potevano accedere, dopo *adlectio*, direttamente al decurionato. Mentre i primi dovevano rispondere a precisi requisiti, che fossero giudicati o meno entro un processo di selezione che si sarebbe svolto solo a livello decurionale, i secondi potevano essere *adlecti* anche in assenza dei medesimi requisiti (o di parte di essi), come il caso del *domicilium* dimostra.

È allora di estremo interesse sottolineare l'equiparazione che il capitolo 91 della *Lex* di *Urso* stabilisce tra i decurioni (*adlecti*) da un lato, e gli *augures* e i *pontifices* dall'altro. Al di là della titolatura e della funzione della carica, il capitolo considera sullo stesso piano due cariche che come unico punto in comune non possono che avere l'origine non comiziale, nella misura in cui esse non uscivano dai comizi, ma da una selezione di altro tipo, come la presenza dei *decuriones* assicura. Ci si riferirebbe, dunque, ai *pontifices* e agli *augures* che erano divenuti tali non in seguito ad un voto comiziale (in base alla regola del capitolo 68), ma, come previsto dal capitolo 67, in seguito cioè ad un processo di cooptazione.

L'interpretazione qui proposta del capitolo 91 collima, a mio avviso, con quanto sopra ipotizzato a proposito della duplice modalità di accesso ai collegi degli *augures* e dei *pontifices*. Da un lato, infatti, coloro che presentavano la propria candidatura di fronte all'assemblea popolare avranno dovuto rispondere a determinati requisiti (il *domicilium*, ad esempio, come si inferisce dal capitolo 91), al pari di qualsiasi altra carica; dall'altro, coloro che erano direttamente cooptati, secondo le modalità e nelle circostanze descritte dal capitolo 67, avranno avuto la possibilità di non essere già in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'entrata in carica, pur essendo obbligati, nel contempo, a soddisfarli entro un periodo di cinque anni. Il capitolo 91, allora, non si riferirebbe indiscriminatamente a tutti i *pontifices* e a tutti gli *augures* (così come, d'altra parte, non si riferiva a tutti i decurioni, ma solo a quelli *adlecti*), quanto piuttosto solo a quelli che non erano stati eletti entro un'assemblea comiziale, e che dunque potevano non essere in possesso di quei requisiti normalmente richiesti a coloro che si candidavano a tali cariche.

La stessa situazione si prefigura nel capitolo 30 della *Lex* di *Irni*, che, in termini espliciti, si riferisce a decurioni giuridicamente equivalenti e equiparabili ma, verosimilmente, di origine diversa. Così come a *Urso* si poteva essere flessibili nell'applicazione della legge per quanto riguardava il domicilio dei futuri decurioni (nella misura in cui essi potevano essere *lecti* tali pur non essendo ancora domiciliati), a *Irni* è parimenti possibile che tra i decurioni sedesse anche chi non aveva mai rivestito una magistratura.³⁹ In questo senso andranno dunque considerati gli *adlecti*, ad

³⁸ Così D'Ors 1953, 214. Coerentemente, il capitolo 13 della medesima legge obbliga i decurioni a fornire garanzie patrimoniali, in linea anche con quanto disposto dalla *Lex* di Taranto 9.2 (Crawford 1996, 304).

³⁹ Sui *munera* e gli *honores* dei magistrati, naturalmente per un'età più tarda, cf. *Dig.* 50.4. In sintesi, Vitucci 1910, 1515-1547, in part. 1524-1527 per quanto riguarda i requisiti necessari per entrare nell'*ordo decurionum*. Si noti che Vitucci 1910, 1526, ancora credeva, contro l'opinione corrente, che prima di divenire decurione fosse necessario seguire un *cursus honorum* ben stabilito e fisso.

esempio, *inter aedilicios*, persone cioè segnalatesi, a livello locale, per una qualche benemerenzza.⁴⁰

A proposito dei *decuriones adlecti*, su cui si vedano in particolare le considerazioni di Laffi,⁴¹ sono necessarie delle precisazioni in risposta a chi ha considerato gli *adlecti* dai decurionati locali in qualità, ad esempio, di *aediles* come vere proprie pratiche elettorali, seppur interne al solo decurionato.⁴² È questa l'interpretazione data di quattro documenti epigrafici provenienti da Ostia e databili tra l'età flavia e l'inizio del II secolo d.C., che sono stati visti come ulteriore prova del passaggio della pratica elettorale dall'assemblea comiziale a quella decurionale. Di questi quattro documenti, uno, (*CIL* X 5914=*AE* 1955, 169) menzionato sopra, può essere interpretato in questo senso, a causa del trasparente riferimento nel testo epigrafico ai *suffragia* dei decurioni che portarono alla questura un *M. Acilius Priscus*. Per gli altre tre documenti, tuttavia, sembra impossibile parlare in termini di elezioni, proprio perché, come è stato giustamente posto in risalto,⁴³ è impossibile proporre una qualunque equivalenza tra una *creatio* ed un'*adlectio*, essendo questa una pratica non di tipo elettorale, ma rispondendo piuttosto ai criteri ed alle modalità di una nomina. Le iscrizioni in questione sono: *CIL* XIV 415, dove un *L. Calpurnius Saturus* è descritto come *d(ecurionum) decreto aedili adlecto*; *CIL* XIV 412, che menziona *C. Sergius Priscus ex d(ecurionum) d(ecreto) aedili adlecto*; *CIL* XIV 409, dove un *C. Sentius Felix* risulta *aedilicius adlectus* per decreto decurionale (in realtà, il testo è, in più punti problematico, ma l'*adlectio* decurionale resta certa).⁴⁴ Dei tre casi citati, l'ultimo può essere escluso senza dubbio come caso di elezione in ambito decurionale, poiché si tratta, in modo esplicito, di un esempio di *adlectio inter aedilicios*. D'altra parte, anche gli altri due casi andranno interpretati, più correttamente, in questo senso, e cioè come *adlectio* di due individui *inter aedilicios*, poiché in nessun modo, come è stato da più parti posto in risalto, il termine *adlectio* può essere associato ad una procedura di *creatio*. Esplicita, in questo senso, una testimonianza citata da Jacques:⁴⁵

Genio municip(i) Rusucurritani / C. Iulius Rustici fil(ius) Quir(ina) Felix Rusucurritanus / decurio ab ordine allectus praef(ectus) pro Ilviris / atque ab ordine electus Ilviru item Ilviru q(uin)q(uennalis) / flamen Augg[g](ustorum trium) augur perpetuus deposita ad sol/um domo suo veteri templum et statuam sua pec/unia fecit et dedica[vit].

Al di là della datazione relativamente tarda del documento (200-211 d.C.), risalente ad un periodo in cui, secondo l'interpretazione corrente, le elezioni magistratuali erano divenute competenza prevalentemente dei senati locali, preme qui sottolineare come il testo epigrafico renda trasparente, da un punto di vista terminologico e quindi procedurale, l'*adlectio* nel decurionato e l'elezione al duovirato. Vi era dun-

⁴⁰ Vitucci 1910, 1529, con fonti (non aggiornate).

⁴¹ Laffi 2007, 75.

⁴² Meiggs 1960, 183, ripreso da Caldelli 2008, 270.

⁴³ Mouritsen 1998, 250.

⁴⁴ Cf. a questo proposito Mouritsen 1998, 240, n. 69.

⁴⁵ Jacques 1984, 448. *CIL* VIII 8995.

que una differenza ben netta, come sottolineato a più riprese da Jacques,⁴⁶ tra l'*adlectio*, che si riferiva esclusivamente all'ammissione nell'*ordo* decurionale con il rango di ex magistrato (in particolare per coloro che tale magistratura non avevano ricoperto o non potevano ricoprire per vari motivi),⁴⁷ e la *creatio* vera e propria, a cui seguiva l'esercizio effettivo della magistratura.⁴⁸ Non possiamo dunque considerare, a Ostia come nel resto della documentazione, i casi di *adlectio* come esempi del potere elettorale dei decurioni; esso, certamente esistente, si esprime tramite modalità diverse, correttamente riflesse dal lessico giuridico riscontrabile nell'evidenza epigrafica.

E' vero che nel capitolo irnitano non c'è l'*adlectio* quanto piuttosto la *sublectio*, ma è facile avvicinare entrambe sia per modalità di applicazione che per funzione, nella misura in cui sia l'una che l'altra servivano a coprire un posto rimasto vacante entro il decurionato senza dover ricorrere alla *lectio*.

Se dunque all'interno dell'*adlectio*, come della *sublectio*, era possibile scegliere un decurione in deroga al principio della magistratura già rivestita (e quindi porlo, mettiamo, *inter aedilicios*), a questa pratica sarà da accostare quella tramite cui venivano ammessi, ancora per *adlectio* o *sublectio*, i *pedani*, vale a dire i decurioni ammessi all'assemblea senza mai aver esercitato una magistratura, e i *praetextati*, vale a dire i figli dei decurioni già in carica.⁴⁹

A mio avviso, allora, il capitolo 21 della *Lex di Irni*, in considerazione dell'eterogeneità dei decurioni presente nell'assemblea (ribadita al capitolo 30) si riferisce, indirettamente ed escludendoli, a tutti quei decurioni presenti nel decurionato ma non in possesso di quel requisito fondamentale, vale a dire aver servito come magistrato ed essere stato eletto tale in seguito ad un suffragio, per acquisire la *civitas Romana*.

4. Echi di *Latium maius* nella *Lex di Irni*?

Abbiamo visto sopra, e ripetuto, come aspetto fondamentale del capitolo 21 fosse il legame tra magistratura, decurionato e diritto di accesso alla *civitas Romana*. Ed anzi, il capitolo, come si è sottolineato, specificherebbe a chiare lettere quali categorie, tra i decurioni, erano escluse da tale concessione. In questo senso, allora, il capitolo 21 sarebbe un perfetto esempio di applicazione del concetto di *Latium minus* tramite lo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*.

Prima di affrontare le questioni, non secondarie, che questa visione implica, è necessario soffermarsi brevemente sulle ultime interpretazioni proposte in dottrina a proposito della concessione della cittadinanza romana come prevista dal capitolo 21. In particolare, a destare l'attenzione dei moderni è stato l'incipit del capitolo:

⁴⁶ Jacques 1984, 447-449, 460, 476-477, e, in generale sull'*adlectio* come alternativa all'esercizio effettivo di magistrature, 483-486.

⁴⁷ Su questo aspetto tanto particolare quanto interessante dell'*adlectio*, cf. in sintesi Jacques 1984, 483-486; vd. anche Mouritsen 1998, 253, che pone in risalto come l'*adlectio* avesse proprio lo scopo di rimediare alle lacune della carriera di chi non avesse ricoperto magistrature.

⁴⁸ Così anche Mouritsen 1998, 250, secondo cui "adlection to the ordo and an appointment to a public office are two entirely different things", e poco oltre, 252, "adlection was an alternative to office-holding, not a supplement".

⁴⁹ Sulle procedure pratiche relative all'immissione nei decurionati di *pedani* e *praetextati*, cf. in sintesi, con indicazioni di fonti letterarie ed epigrafiche, Vitucci 1910, 1529.

Qui ex senatoribus decurion[ib]us conscriptisve municipii Flavi Irnitani magistratus, uti h(ac) l(ege) [co]mprehensum est, creati sunt erunt, ii, cum eo honore abierint, cum parentibus coniungibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum [fu]er[er]unt, item nepotibus ac neptibus filio [n]atis, qui quaeve in potestat[e par]entium fuer[er]unt, cives Romani sunt...

Galsterer, seguito da Curchin,⁵⁰ ha creduto di intravedere in queste righe l'esplicitazione di un preciso requisito richiesto ai candidati alle magistrature, vale a dire la necessità di essere già decurioni. Ciò avrebbe significato un notevole restringimento del bacino da cui poter attingere i candidati per le magistrature locali, poiché di fatto si sarebbero esclusi tutti coloro che non facevano parte dell'*ordo decurionum*. La critica moderna ha comunemente rifiutato questa visione, basandosi soprattutto sul fatto che nei capitoli di argomento elettorale della *Lex Malacitana*,⁵¹ relativi anche ai requisiti dei candidati che dovevano essere sottoposti al vaglio del duoviro, non c'è traccia di tale norma, che, a dire la verità, suona illogica, poiché istituisce un circolo vizioso tra il fatto che si entra nel decurionato solo dopo aver rivestito una magistratura e la condizione che si può rivestire una magistratura solo se si è già decurioni. Critiche in questo senso sono state già espresse da Lamberti,⁵² e soprattutto, e in forma più compiuta, da Horstkotte. Lo studioso tedesco dà, del passo, una lettura che appare, perlomeno, opinabile, sebbene sia stata poi accettata come standard interpretativo del dettato del capitolo irnitano. Secondo Horstkotte, il capitolo introdurrebbe una clausola finora ignota, il cui rispetto era necessario per acquisire la *civitas Romana*: per divenire *civis* romano sarebbe stato necessario per un magistrato (o meglio ex magistrato) essere anche decurione. Nella sintesi di Luraschi dell'ipotesi di Horstkotte, ripresa da Lamberti, "soltanto i magistrati che fossero stati [anche] decurioni avrebbero potuto conseguire la *civitas*".⁵³ Naturalmente, non si vuol negare che il decurionato fosse *condicio sine qua non* indispensabile per diventare cittadino romano, a patto che si accompagnasse all'aver rivestito una precedente magistratura. Si potrebbe pensare che la legge si riferisse ad uno *status* intermedio tra l'uscita dalla carica e la successiva *lectio* decurionale, come a dire che non bastava essere stati magistrati per divenire *civis*, bisognava essere anche eletti tra i decurioni, supponendo quindi un periodo intermedio, precedente alla *lectio*, in cui non si era più magistrati ma non si era nemmeno decurioni. Ecco che allora il diritto alla *civitas* sarebbe scattato solo alla fine di questo periodo, in seguito cioè alla *adlectio*.⁵⁴ Fermo restando, come detto, che le due condizioni dovevano essere indispensabili (ma anche conseguenti, poiché si diveniva decurioni dopo essere stati magistrati e solo allora si otteneva il diritto di divenire *cives Romani*), la lettura proposta appare, a mio avviso, pleonastica, ma, soprattutto, non sembra aderente alla lettera del capitolo irnitano: esso infatti, con un complemento partitivo, non si riferisce a tutti i magistrati individuando tra questi solo coloro che siano stati decurioni, ma esattamente il contrario; fra tutti i decurioni individua solo coloro che siano stati magistrati: *Qui ex senatoribus decurion[ib]us conscriptisue municipii Flavi Irnitani magistratus (...)*. La lettura di Horstkotte, pur non contraddicendo in sostanza il dettato del capitolo irnitano, ne

⁵⁰ Galsterer 1988, 86, e Curchin 2015, 7.

⁵¹ Si veda in particolare il capitolo 54 della *Lex Malacitana*. Cf. Mancini 1990, 372; Luraschi 1989, 365.

⁵² Lamberti 1993, 33.

⁵³ Horstkotte 1989, 172; Luraschi 1979, 365; Lamberti 1993, 33.

⁵⁴ Così, ad esempio, Lamberti 1993, 33-37.

rovescia il significato, ponendo in secondo piano (se non obliterando) il riferimento alla vera *condicio sine qua non* al centro del capitolo, vale a dire essere stati eletti magistrati (facendo parte dei decurioni). Di qui si spiega l'insistenza sulle necessità, già sopra osservata, di essere stati eletti secondo la procedura regolare prevista dallo statuto irtitano.

A questo punto, è lecito interrogarsi perché la legge insista sul fatto che solo i magistrati regolarmente eletti (e divenuti decurioni) abbiano il diritto di divenire *cives Romani*. Si è detto, che probabile scopo di tale insistenza risieda nel voler escludere da questo diritto tutti coloro che, a vario titolo, sedevano nel decurionato, senza aver mai ricoperto una magistratura elettiva regolare. Questa visione, però, implica un'altra considerazione, peraltro di non poco conto. Se la legge insiste nel dire che solo i decurioni magistrati possono divenire *cives Romani*, viene da pensare che, in altri casi, si osservasse una procedura diversa, in base alla quale, ad esempio, si potesse divenire cittadini romani anche solo essendo decurioni (a qualunque titolo). In altre parole, per contrasto, il capitolo irtitano parrebbe riferirsi ad una situazione di questo genere. Tale osservazione non è affatto peregrina, ed anzi si ricollega, significativamente, all'altra forma nota di *ius Latii*, da sempre trattata insieme (e in modo contrastivo), con il *Latium minus*, il *Latium maius*.

Come è noto dalla testimonianza sopra richiamata di Gaio,⁵⁵ con il *Latium maius*, che si crede introdotto tra Adriano e Antonino Pio, non solo i magistrati e coloro che avessero ricoperto un qualche *honor* (per cui cf. *supra*) avevano il diritto al conseguimento della cittadinanza romana, ma, grazie ad un ampliamento di non poco conto, anche tutti i decurioni.⁵⁶ I primi documenti epigrafici che lo testimoniano risalgono appunto all'età adrianea,⁵⁷ *CIL VIII 14673: decuriones c(ives) R(omani) et (mun)icipes Thisiduenses*, e a quella di Antonino Pio (o di poco posteriore), in un'iscrizione proveniente da Gigthis, *CIL VIII 22737*, che menziona il *duovir M. Servilius* che *legationem urbicam gratuitam ad Latium maius petendum duplicem susceperit*. Ciò significa dunque che entro le date di questi documenti il dispositivo del *Latium maius* era già entrato in funzione, come conseguenza di una politica attuata già a partire dall'età immediatamente post flavia, e volta a distribuire la *civitas Latina* in modo più largo, naturalmente con lo scopo ultimo di integrare più speditamente le élites, destinatarie di tali concessioni, all'interno della successiva *civitas Romana*.⁵⁸ Prendendo a prestito le parole di Bernardi a proposito dell'allargamento della concessione della *Latinitas* come atto prodromico alla concessione della *civitas Romana*, possiamo affermare che “questa serie di provvedimenti si inquadra nell'azione svolta da Roma per incrementare la vita municipale, venendo nel contempo incontro a una

⁵⁵ Gai. *Inst.* 1.96. Gaio si riferisce a *compluribus epistulis principum*.

⁵⁶ Si noti però la definizione che l'anonimo autore dei *Fragmenta Augustodunensia* dà del *Latium Maius* (1.6: *Interdum populus Romanus vel imperator deferebat civitati ius Latii. Hoc autem dicebatur ius Latii minoris, ius Latii maioris. Interdum dicebat populus: <deferimus illi civitati ius latii maioris>. Si dicebat ius latii maioris, statim qui in magistratu erant positi vel in honore aliquo, perveniebant ad civitatem Romanam, qui erant in magistratu vel in aliquo honore positi*), il quale diventa, in questa testimonianza, quello che Gaio invece ritiene *Latium Minus*, venendo a mancare il riferimento alla caratteristica principale del *Latium Maius*, vale a dire la possibilità di divenire *cives Romani* pur non avendo ricoperto cariche elettive, ma facendo parte dell'*ordo* decurionale. Evidentemente, l'autore, sintetizzando l'opera di Gaio, deve aver frainteso la differenza tra i due dispositivi, restituendo dunque una versione aberrante rispetto all'originale.

⁵⁷ Nella vita di Adriano dell'*Historia Augusta* (21) si afferma che Adriano *Latium multis civitatibus dedit*.

⁵⁸ Bernardi 1973, 127-129.

aspirazione diffusa nelle città di migliorare la propria condizione giuridica rispetto a quelle che fruivano della piena cittadinanza romana”.⁵⁹

Possiamo dunque pensare, anche in assenza di documentazione (giuridica o epigrafica) esplicita, che il *Latium maius* sia stato introdotto prima di quanto comunemente ammesso, non nel senso di dispositivo giuridico ben definito e funzionante a livello generale, quanto piuttosto come conseguenza di concessioni particolari e di volta in volta dettate da situazioni storiche precise, vale a dire per volontà dell'imperatore: *principali Latinus civitatem romanam accipit si ab imperatore ius Quiritium impetravit*.⁶⁰ È possibile che proprio a questo tipo di concessioni si riferisse, escludendole, il capitolo 21 irmitano, precisando che, differentemente da situazioni che potevano essersi date in precedenza, la risistemazione giuridica flavia prevedeva la *civitas Romana* solo per i decurioni ex magistrati.

In effetti, osserviamo per l'anno particolarmente convulso del 69 d.C., precedentemente dunque all'inizio della dinastia flavia e soprattutto alla concessione, di difficile definizione, dello *ius Latii* all'*Hispania* da parte di Vespasiano,⁶¹ un uso quanto meno largo della concessione della *Latinitas*, senza dubbio mosso da motivi politici. In particolare, Vitellio, durante la guerra civile del 68/69 d.C. e nell'imminenza dello scontro con i sostenitori dei Flavii, avrebbe fatto ricorso a concessioni molto larghe dello *ius Latii*, con lo scopo evidente di accaparrarsi amici ed alleati in provincia, laddove cioè le sue concessioni sarebbero state maggiormente apprezzate: *foedera sociis, Latium externis dilargiri*.⁶² Ad una politica che addirittura svendeva un diritto pure importante, perché costituiva la premessa necessaria per divenire *civis* romano, Vespasiano avrebbe contrapposto una politica non solo più sobria, ma soprattutto più ordinata, fissando delle regole ben precise, riprese poi nella *Lex Flavia municipalis*, tramite cui si poteva divenire cittadini romani essendo *cives* di diritto latino. In questa opera di riordino, dovette anche escludere che si potesse divenire cittadini romani essendo semplici decurioni di una comunità di diritto latino, una misura che forse, imperatori precedenti e di manica larga, non avevano escluso, perlomeno inquadrandola all'interno di concessioni mirate e non generalizzate. Se però questa fu la situazione per come fu rivista e corretta da Vespasiano, bisogna ribadire quell'impressione che si ha leggendo il capitolo 21 irmitano, e cioè che esso si riferisse, implicitamente, a norme, o usanze, secondo cui bastava essere decurioni, di qualunque origine e genere, per acquisire il diritto alla cittadinanza romana. Una pratica insomma, forse non fissata in legge ma, come detto, riconducibile sempre e solo a singoli interventi imperiali, che più tardi si sarebbe coagulata nel concetto di *Latium maius*, ma che al tempo flavio non solo non aveva questo nome, ma non ne possedeva neppure i limiti e gli aspetti di dispositivo legislativo definito e chiaro.

Il capitolo irmitano, dunque, mostrerebbe l'impossibilità di limitare e chiudere la storia della concessione della *ius Latii* nei primi secoli dell'impero nella doppia e rigida categoria del *Latium minus* e del *Latium maius*. Essi, che entreranno a far parte del vocabolario giuridico come concetti ben precisi solo nel secondo secolo, dovevano circolare, senza questi nomi e forse con caratteristiche più o meno diverse già precedentemente. D'altra parte, l'etichetta *Latium minus* altro non è che un nome

⁵⁹ Bernardi 1973, 128.

⁶⁰ Vlp. 3.2.

⁶¹ Plin. *HN* 3.30.

⁶² Tac. *Hist.* 3.55.3. Sulla politica di Vitellio e sull'importanza della *Latinitas* nella politica flavia, anche negli anni immediatamente successivi al 68/69 d.C., cf. in particolare Zecchini 1990, 140, e bibliografia precedente.

per definire il già antico diritto sancito dallo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*. Non è allora un caso che il capitolo irnitano, che pure tratta, in maniera sia diretta che indiretta, materie riconducibili alla sfera giuridica del *Latium minus* e del *Latium maius*, non nomini mai né l'uno né l'altro.

5. Una breve postilla

La *Lex di Irni*, in particolare il capitolo 21, pare stabilire un automatismo tra l'aver ricoperto una magistratura, il successivo ingresso nel decurionato ed infine, a coronamento di una carriera spesa per la comunità di appartenenza, la possibilità di ottenere la cittadinanza romana. Tale procedura sembrerebbe dunque basarsi su un meccanismo da cui sono esclusi interventi di terzi, in particolare da parte dell'imperatore: ad esso, infatti, sarebbe spettata la concessione della cittadinanza ad un singolo individuo per onori personali, non in ragione di una carriera magistratuale locale che, stando alla legge irnitana, la prevedeva comunque.⁶³ Eppure, molte delle iscrizioni sopra citate menzionano una doppia motivazione all'origine dell'ottenimento della *civitas Romana*: l'*honor* ricoperto (in questo caso la magistratura) e il beneficio dell'imperatore.⁶⁴ Eccetto il caso di *CIL II 1631*, dall'area del municipio di *Cisimbrium*,⁶⁵ dove i due dedicatari sembrano aver conseguito sì la *civitas Romana per honorem*, ma senza aver ricoperto una magistratura elettorale regolare (che infatti non è indicata),⁶⁶ cosa che di per sé avrebbe reso necessario il *beneficium imperatoris*, ci sono altri casi in cui l'intervento dell'imperatore sembra affiancarsi all'aver rivestito una magistratura, andando quindi a costituire, per così dire, un aspetto pleonastico rispetto alla procedura del capitolo 21 irnitano (tenendo presente che siamo appunto in età flavia, quando cioè il dispositivo irnitano doveva essere in funzione). Si veda, ad esempio, la citata *CIL II 1610* del 75 d.C. (cf. *supra*, ap. 2, e ntt. 14 e 63), dove il dedicatario *M(arcus) Aelius M(arci) fil(ius) Niger aed(ilis)* ha conseguito la *civitas Romana per honorem*, avendo cioè rivestito l'edilità,⁶⁷ ma anche *beneficio*

⁶³ A questo proposito è bene correggere quanto affermato da Bernardi 1973, 128, a proposito della concessione della cittadinanza romana all'intera comunità di *Igabrum* come sarebbe testimoniato, a detta dello studioso, da *CIL II 1610*. In realtà, il testo dell'iscrizione in questione (cf. *supra*, app. 2, e nota 14) documenta ben altra situazione. Non è l'intero *municipium*, come vuole Bernardi, ad essere onorato della *civitas Romana beneficio Vespasiani*, ma solo *M. Aelius Niger* insieme ai suoi famigliari, evidentemente per aver ricoperto una carica entro il suo municipio.

⁶⁴ Per il concetto di *beneficium imperatoris* come mezzo per ottenere la *civitas Romana*, si veda un passo dei *Fragmenta Augustodunensia* (1.6.8): *Peregrini aut specialiter petebant ab imperatore civitatem Romanam, aut generali beneficio perveniebant ad civitatem Romanam. Generale beneficium, quod postulabant peregrini, ius latii dicebatur. Cum ex latio origo civium Romanorum duceretur, ideo ius latii dictum est ius civitates Romanae ... Ergo intererat inter beneficium speciale et generale, quo ius Latii deferebatur, quod ubi speciale beneficium petebatur.... Nisi specialiter etiam petitum fuisset ut essent liberi in potestate; si autem ad ius Latii maioris perveniebant, omnimodo erant ad ius Latii maioris perveniebant, omnimodo erant in potestate.*

⁶⁵ *L(ucius) Iunius Faustinus / L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) / Mamius Faustinu[s] / c(ivitatem) R(omanam) per honorem / consec[uti] benefic[i]o / Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) Vespasiani*].

⁶⁶ Caso analogo è quello di *CIL II 1631*: *[- - - - -] / L(ucius) Iunius Faustus et / L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) / Mamius Faustinus / c(ivitatem) R(omanam) per honorem / conse[cuti] benefic[i]o / [Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) Vespasiani?] / [- - - - -]*. Anche in questo caso, sembra potersi dire, pur nella frammentarietà del documento, che i due individui, onorati della *civitas Romana* grazie al beneficio dell'imperatore, non avessero rivestito magistrature regolari.

⁶⁷ Sull'iscrizione e sui problemi da esso posta, cf. Stylow 1986, 296-301. Si noti peraltro come il dedicatario abbia conseguito la *civitas cum suis*, vale a dire con i parenti, secondo quanto disposto dal capitolo 21 della *Lex Flavia*

Vespasiani. A mio avviso, il fatto che anche i familiari del magistrato abbiano ottenuto la *civitas* riconduce questo caso all'alveo previsto dal capitolo 21 irnitano. Similmente, in *CIL* II 2096 *Valerius C. f. Rufus* dedica una base di statua dopo aver conseguito, insieme alla moglie, la *civitas Romana* in conseguenza al fatto di aver rivestito il duovirato e grazie al *beneficium* di Vespasiano e Tito nel 77 d.C.: *c(ivitatem) R(omanam) [c]onsecu[t(us est)] cum uxor[e ---] per hon(orem) Ilv[i]r(atus)*.⁶⁸ *Q. Annius Niger* dedica a proprie spese una statua di *Venus Victrix* per aver ottenuto la cittadinanza romana *beneficio imperatoris* dopo aver rivestito il duovirato:⁶⁹ *c(ivitatem) R(omanam) consecutus (est) per honorem Ilvir(atus)*. Da *Iluro* proviene un'iscrizione testimoniante l'offerta di una statua da parte di *L. Munnius Novatus* e *L. Mummius Aurelianus* in ringraziamento dell'imperatore Domiziano, in cui si sottolinea l'ottenimento della *civitas Romana per honorem duoviratus*.⁷⁰

Si può essere certi che, in tutti questi casi (ed altri, che non torniamo a citare, come *AE* 2000,729), è l'aver rivestito il duovirato il motivo per cui l'ex magistrato, insieme alla famiglia, ha accesso alla *civitas Romana* (con la possibile eccezione di *M. Aelius Niger*, che fu solo edile). In tutti gli altri casi, però, si capisce chiaramente che è il duovirato il motivo per cui il magistrato ottiene la possibilità, insieme ai familiari (in ottemperanza al dettato del capitolo 21 irnitano), di divenire *civis* romano. Fra tutte le iscrizioni, si riveda, a conferma di quanto ipotizzato, *AE* 1981, 496: *c(ivitatem) R(omanam) consecutus (est) per honorem Ilvir(atus)*, in cui non si manca, d'altra parte, di citare il *beneficium imperatoris*.

Come spiegare, allora, questa apparente contraddizione? Dobbiamo forse pensare che in taluni casi si rendesse necessario l'intervento imperiale perché si portasse a termine la procedura tramite cui l'ex duoviro diveniva cittadino romano? Il fatto che l'espressione *beneficio imperatoris*, anche nelle sue varianti formali, torni costantemente in iscrizioni relative all'ottenimento della *civitas Romana per honorem* indica, a mio avviso, non solo il suo carattere formulario, svuotato quindi di reale contenuto giuridico, ma anche che con esse si voleva rendere omaggio a quell'imperatore (che infatti è sempre un rappresentante dei Flavii) che, con la risistemazione dello *ius Latii* voluta con la *Lex Flavia municipalis* aveva reso possibile, secondo regole ben precise, l'ottenimento della *civitas romana*. Dietro la menzione del *beneficium* imperiale, dunque, ci sarebbe stato il riferimento ben preciso al dispositivo giuridico relativo alla *Latinitas* (e al suo rapporto con la *civitas Romana*) introdotto dai Flavii.

6. Bibliografia

- Andreu Pintado, F. J. (2004): *Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.)*, (=BAR International Series 1293), Oxford.
- Berger, A. (1953): *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, Vol. 43.2.
- Bernardi, A. (1973): *Nomen latinum* (=Studia Ghisleriana 66), Pavia.
- Buckland, W.W. (1908): *The Roman Law of Slavery*, Cambridge (<https://doi.org/10.1017/CBO9780511707360>).

municipalis.

⁶⁸ Sull'iscrizione e i problemi testuali che presenta, cf. in particolare Stylow 1986, 291-294.

⁶⁹ *AE* 1981, 496. Cf. Stylow 1986, 290-291.

⁷⁰ *CIL* II 1945 (=ILS 1982).

- Caballos Rufino, A. (2006): *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana* (=Universidad de Sevilla. Serie Historia y Geografía 115), Sevilla.
- Caldelli, M. L. (2008): “L’attività dei decurioni ad Ostia: funzioni e spazi”, [in] M. Cébeillac-Gervasoni – Cl. Berrendonner – L. Lamoine (eds.), *Le quotidien municipal dans l’Occident romain, Actes du Colloque*, Clermont Ferrand, 261-286.
- Campanile, T. (1922): “Honores”, [in] E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, Roma, t. 3, 945-959.
- Cappelletti, L. (2011): *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.* (=Wiener Studien zu Geschichte, Recht und Gesellschaft 5), Frankfurt a. M.
- Catalano, P. (1960): *Contributi allo studio del diritto augurale 1* (=Università di Torino. Memorie dell’Istituto Giuridico 107), Torino.
- Chastagnol, A.
 (1987): “À propos du droit latin provincial”, *Iura* 38, 1-24
 (1990): “Considérations sur les municipes latins du premier siècle apr. J.-C.”, [in] *L’Afrique dans l’Occident romain, Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.* (=Collection de l’École française de Rome 134), Roma, 351-365.
 (1994): “L’empereur Hadrien et la destinée du droit latin provincial au second siècle ap. J.-C.”, *RH* 292, 217-227.
- Coşkun, A. (2009): “Zu den Bedingungen des Bürgerrechtserwerbs per magistratum in der späten römischen Republik”, *Historia* 58, 225-241.
- Crawford, M. H. (ed.), (1996): *Roman Statutes I* (=BICS Supplement 64), London.
- Curchin, L. A. (2015): *A Supplement to the Local Magistrates of Roman Spain*, Waterloo.
- D’Ors, A. (1953): *Epigrafía jurídica de la España romana* (=Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Textos Jurídicos Antiguos 5), Madrid.
- Desanges, J. (1972): “Le statut des municipes d’après les données africaines”, *RHD* 50, 353-373.
- Drinkwater, J. F. (1979): “A Note on Local Careers in the Three Gauls Under the Early Empire”, *Britannia* 10, 89-100 (<http://dx.doi.org/10.2307/526046>).
- Galsterer, H.
 (1971): *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel* (=Madrider Forschungen 8), Berlin.
 (1972): “Zu den römischen Bürgermunicipien in den Provinzen”, *Epigraphische Studien* 9, 37-43.
 (1976): *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossekrieg 91 v. Chr.* (=Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 68), München.
 (1988): “Municipium Flavium Irnitatum: A Latin Town in Spain”, *JRS* 78, 78-90 (<http://dx.doi.org/10.2307/301451>).
- García Fernández, E. (2001): *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional* (=Gerión Anejos. Anejo V), Madrid.
- Gascou, J. (1971): “Municipia civium Romanorum”, *Latomus* 30, 133-141.
- González, J. – Crawford, M. H. (1986): “The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law”, *JRS* 76, 147-243 (<https://doi.org/10.3815/007543508786239535>).
- Guizzi, F. (1968): *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta* (=Università degli Studi di Napoli. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 62), Napoli.
- Horstkotte, H. (1989): “Dekurionat und römisches Bürgerrecht nach der Lex Irnitana”, *ZPE* 78, 169-177.

Humbert, M.

(1978): *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale* (=Collection de l'École française de Rome 36), Roma.

(1981): "Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?", *Ktéma* 6, 207-226.

Jacques, F. (1984): *Le privilège de liberté: politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, (=Collection de l'École française de Rome 76), Roma.

Kränzlein, A. (1990): "Statuswechsel nach der lex Irnitana", [in] K. Slapnicar (Hrsg.), *Tradition und Fortentwicklung im Recht, Festschrift zum 90. Geburtstag von Ulrich von Luebtow*, Berlin, 45-51.

Kremer, D. (2006): *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris.

Laffi, U.

(1966): *Adtributio e Contributio* (=Studi di lettere, storia e filosofia pubblicati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa XXXV), Pisa.

(2007): "La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni e popolo", [in] U. Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma, 49-79 (= "Italia romana: città e strutture amministrative", [in] *Storia della società italiana II. La tarda repubblica e il principato*, Milano, 1983, 191-208).

Lamberti, F.

(1993): *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum* (=Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 6), Napoli.

(2010): "Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica", [in] B. Periñán Gómez (ed.), *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 17-56.

Le Roux, P.

(1998): "Rome et le droit Latin", *RHD* 76, 315-341.

(2014): *Espagnes romaines. L'empire dans ses provinces*, Rennes.

(2015): "Le droit Latin (ius Latii): une relecture", [in] G. Cresci Marrone (ed.), *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità, Atti del Convegno Venezia, 2014* (=Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 26), Roma, 179-195.

(2017): "Le ius latii d'Auguste aux Flaviens. Histoire d'une expansion provinciale", *REA* 117, 585-608.

Licandro, O. (2004): *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano* (=Collectanea graeco-romana 6), Torino.

Luraschi, G.

(1979): *Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (=Università di Pavia. Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali 29), Padova.

(1989): "Sulla Lex Irnitana", *SDHI* 55, 349-368.

Mancini, G. (1990): "Ius Latii e ius adipiscendae civitatis per magistratum nella Lex Irnitana", *Index* 18, 367-388.

Meiggs, R. (1960): *Roman Ostia*, Oxford.

Melchor Gil, E. (2013): "Formas de ingreso de nuevos decuriones en los senados municipales", [in] E. Melchor Gil – A. D. Pérez Zurita – J. F. Rodríguez Neila (eds.), *Senados municipales y decuriones en el occidente romano* (=Universidad de Sevilla. Serie Historia y Geografía 249), Sevilla, 215-236.

- Melchor Gil, E. – Rodríguez Neila, J. F. (2012): “La integración real o ficticia en los *ordines decurionum: lecti, cooptati, adlecti y ornamentarii*”, *Epigraphica* 74, 109-171.
- Mouritsen, H. (1998): “The Album from Canusium and the Town Councils of Rome”, *Chiron* 28, 229-254.
- Ortiz de Urbina Álava, E. (2000): *Las comunidades hispanas y el derecho latino* (=Anejos de Veleia. Series Minor 15), Vitoria-Gasteiz.
- Raggi, A. (2017): “Epigrafia e politica di cittadinanza: attestazioni esplicite di ottenimento della *civitas Romana*”, [in] S. Segenni – M. Bellomo (eds.), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo Romano* (=Consonanze. Collana del Dipartimento di Studi Letterari Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano 4), Milano, 245-262.
- Saumagne, Ch. (1965): *Le droit latin et les cités romaines sous l’Empire. Essais critiques* (=Publications de l’Institut de droit romain de l’Université de Paris 22), Paris.
- Scialoja, V.
(1898a): “Le case dei decurioni di Taranto e dei senatori Romani. Nota ad un passo della legge Tarentina”, *RAL* 7, 216-219.
(1898b): “Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai senatori romani durante la repubblica”, *BIDR* 11, 32-48.
- Stylow, A. U. (1986): “Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania”, *Gerión* 4, 285-312.
- Vallocchia, F. (2008): *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana* (=LUMSA. Collana della Facoltà di Giurisprudenza 23), Torino.
- Vitucci, E. (1910): “Decuriones”, [in] E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Spoleto, t. 2, 1515-1547.
- Zecchini, G. (1990): “Plinio il Vecchio e la Lex Flavia Municipalis”, *ZPE* 84, 139-146.

